

ASSOCIAZIONE PICCOLE COMUNITÀ CON GRANDI PATRIMONI CULTURALI

REGOLAMENTO

Articolo 1 – Premessa

Questo Regolamento interno è parte integrante dello Statuto dell'Associazione Lombarda Piccole Comunità con Grandi Patrimoni Culturali (d'ora in poi «Associazione»). I soci che aderiscono a qualunque titolo all'Associazione stessa lo condividono pienamente e senza riserve. Il presente Regolamento è approvato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Eventuali modifiche devono essere approvate dall'Assemblea dei soci in seduta straordinaria e solo se poste all'ordine del giorno.

Articolo 2 – Scopi

L'Associazione persegue gli scopi statutari attraverso l'azione diretta e indiretta dei soci, anche usufruendo dell'ausilio di persone ed entità esterne che agiscano esclusivamente per il raggiungimento degli scopi sociali nel loro operato in seno all'Associazione. Particolare riguardo sarà svolto per la creazione di una rete regionale delle comunità ove storicamente è venuto a svilupparsi un significativo patrimonio di beni culturali.

Articolo 3 – Non esclusività

I soci sono liberi di appartenere ad altre associazioni o organizzazioni che non contrastino con gli scopi dell'Associazione e hanno l'obbligo di non danneggiare l'Associazione con atti o gesti che contrastino con i principi statutari.

Articolo 4 – Norme comportamentali

È espressamente vietato, all'interno dell'Associazione, discutere su questioni che consistano in atti finalizzati a generare dissidio dentro e fuori l'Associazione stessa. I comportamenti offensivi, lesivi della dignità, indirizzati a creare dissidio o a portare offesa alla onorabilità dell'Associazione saranno puniti con l'espulsione dall'Associazione stessa, decretata dal Consiglio Direttivo e firmata dal Presidente che ne è legale rappresentante e garante.

Articolo 5 – Modalità di adesione del socio e versamento delle quote sociali

L'aspirante socio è tenuto ad accettare il contenuto dello statuto, del regolamento interno e ad accettare il pagamento della quota associativa annuale, deliberata dall'Assemblea entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

La quota sociale è una delle principali forme di autofinanziamento dell'Associazione e non può essere restituita in nessun caso. La quota associativa per l'anno 2018 è di euro 200,00 per le Amministrazioni Comunali e di euro 1.000,00 per gli altri enti locali e territoriali.

Le modalità di adesione sono descritte nell'art. 4 dello Statuto.

A decorrere dalla data in cui l'Assemblea dei Soci iscrive l'aspirante socio nel Registro degli associati, questi viene considerato socio a tutti gli effetti con tutti i diritti e gli obblighi derivanti. Il socio deve quindi versare la quota associativa entro 15 giorni dall'accettazione da parte dell'Assemblea dei Soci, secondo le modalità di pagamento prescritte da questo regolamento. Non è consentito frazionare tale quota associativa.

Il pagamento della quota associativa deve essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente dell'Associazione, indicando quale causale: Adesione all'Associazione Lombarda Piccole Comunità con Grandi Patrimoni Culturali.

Il pagamento delle quote annuali di rinnovo deve avvenire entro e non oltre il giorno 1 marzo dell'anno di riferimento, passata la qual data il socio non avrà diritto di voto in

merito all'attività dell'Associazione relativa all'anno in corso; passati due anni senza che il Socio abbia provveduto al pagamento delle quote dovute, decade per morosità dalla appartenenza alla Associazione.

Articolo 6 – Territorialità

Possono essere soci tutte le amministrazioni pubbliche, gli enti locali e gli enti territoriali (ivi comprese le Aree metropolitane) aventi sede nel territorio lombardo; l'Associazione può tuttavia accogliere in via transitoria anche l'adesione di soci aventi sede fuori dal territorio lombardo, laddove tale adesione sia finalizzata alla costituzione di nuove associazioni regionali.

Articolo 7 – Diritti e doveri dei soci

I soci fondatori e ordinari hanno il diritto di partecipare alle Assemblee sociali e di votare per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e del Regolamento, per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione e per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'esame del bilancio preventivo e della relazione sull'attività per il futuro. I soci onorari hanno solo funzione consultiva.

Tutti i soci hanno il dovere di contribuire al buon andamento della Associazione partecipando alla vita della stessa, facendo azioni di proselitismo verso nuovi soci e attivandosi con il proprio lavoro volontario alla riuscita delle iniziative culturali.

I soci e il Presidente degli Ambasciatori delle Piccole Comunità con Grandi Patrimoni Culturali che, nell'espletamento del lavoro volontario richiesto dal Consiglio Direttivo, hanno sostenuto spese per conto della Associazione, hanno diritto al rimborso presentando idonea documentazione delle spese sostenute e preventivamente autorizzate. La documentazione delle spese sostenute deve essere presentata al Direttore, che effettuerà gli opportuni controlli contabili e amministrativi e predisporrà la scheda di rimborso spese. Il rimborso sarà effettuato di norma entro 60 giorni dalla presentazione della scheda.

La quota associativa dà diritto all'iscrizione all'Associazione nonché all'accesso gratuito, per la durata del suo anno solare di validità, alle attività promosse dall'Associazione, salvo diversamente previsto dal Consiglio direttivo in specifici eventi.

Inoltre l'adesione all'Associazione permette al socio di usufruire di servizi concordati dall'Associazione con enti, organizzazioni o attività pubbliche e private operanti nel campo della valorizzazione dei beni culturali.

È facoltà di ogni socio recedere dall'Associazione in qualsiasi momento. Tale recesso non dà diritto al rimborso totale o parziale della quota versata per l'iscrizione all'Associazione.

Articolo 8 – Proprietà intellettuale dei contributi

I contributi di idee, articoli, pubblicazioni, disegni, fotografie, video, testi, ecc. forniti dai soci in qualunque modalità (brevi manu, posta, email, social network), quando non diversamente concordato con il Consiglio Direttivo, sono da ritenersi di proprietà dell'Associazione che ne dispone a suo piacimento.

I soci, quando non diversamente concordato, possono disporre delle loro creazioni per i propri blog, siti internet, pubblicazioni ecc. senza dover versare nessun corrispettivo all'Associazione.

Articolo 9 – Sviluppo iniziative dell'Associazione

Le iniziative ufficiali dovranno essere assoggettate all'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale vaglierà, approverà e stilerà il calendario di tutte le iniziative nell'arco dell'anno.

Per ogni attività intrapresa dall'Associazione che richieda un esborso economico, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo un bilancio di spesa, con finanziamento reperibile

sia dai fondi disponibili dell'Associazione stessa, sia tramite contributi forniti dai soci o da sponsor esterni all'Associazione. L'eventuale superamento di tale bilancio di spesa deve essere approvato dal Presidente o in sua mancanza dal Vice Presidente, qualora non vi siano i tempi utili alla convocazione di un Consiglio Direttivo.

Nell'ambito delle attività promosse dall'Associazione, ogni socio regolarmente iscritto potrà, su base volontaria, contribuire in esclusiva o in collaborazione con altri soci o sponsor esterni, alla realizzazione dei singoli eventi, tramite una sponsorizzazione legata a contributi economici o con prodotti necessari alla realizzazione delle attività promosse dall'Associazione.

In occasione di tali attività promosse, qualora i soci o gli sponsor esterni abbiano accettato, su base volontaria, di contribuire alla realizzazione di uno specifico evento, potranno promuovere la propria attività durante l'evento stesso tramite materiale informativo (dépliants, banners, etc.). In aggiunta a tale modalità di promozione, l'Associazione provvederà a menzionare i soci e gli sponsor esterni che avranno contribuito ai singoli eventi nelle varie forme di comunicazione previste.

Articolo 10 – Condizioni generali di eleggibilità

Condizione generale di eleggibilità per tutte le cariche sociali è la qualifica di socio in regola con le obbligazioni assunte con l'Associazione.

Articolo 11 – Cura degli spazi, dei beni e delle strutture gestite o utilizzate dall'Associazione

I soci sono tenuti a curare la vivibilità degli spazi in cui si svolgono le attività dell'Associazione e a mantenere integri i beni acquistati, gestiti successivamente alla data di costituzione.

In caso di danneggiamento o degrado dei suddetti spazi o beni ed in presenza di chiare responsabilità individuali, il Consiglio Direttivo ha facoltà di imporre al socio inadempiente il ripristino della situazione iniziale addebitando le spese a carico del socio stesso.

Bergamo, 30 luglio 2018